



N. R.G. 10645/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

Sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Lina Tosi	Presidente
dott. Maddalena Bassi	Giudice rel. ed est.
dott. Fabio Doro	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **10645/2023** promossa da:

Parte_1 , *Parte_2*

rappresentate e difese dagli avv.ti Guerrini Luciano e Stefano Dindo ed elettivamente domiciliate presso lo studio legale dell'Avv. Luciano Guerrini, in Verona, Viale Nino Bixio n. 22/a

ATTORI

contro

CP_1

rappresentato e difeso dall'avv. FERRARI GIULIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in LUNGADIGE GAMPAGNOLA 13 37126 VERONA

Parte_3 e *Parte_4* ,

rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli avv.ti prof. Riccardo Borsari, C e Diego Girelli, elettivamente domiciliati presso il loro studio in 37121 – Verona, Corso Cavour n. 35,

Parte_5 e *Parte_6*



rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Finocchio e domiciliati presso il di lui studio in Verona, Piazza Renato Simoni n. 3

CONVENUTI

e nei confronti di

CP_1 in persona del curatore speciale avv. Giuliano Pavan

e con la chiamata in causa di

CP_2

rappresentata e difesa dall'avv.. CERRETTI MATTEO ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dello stesso in VIA DEI BOSSI 6 20121 MILANO

TERZO CHIAMATO

CONCLUSIONI

Per parte attrice:

In via preliminare

Dichiararsi l'estinzione del giudizio con riferimento alle domande sub 2 dell'atto di citazione inerente l'annullamento del contratto d'affitto d'azienda del 18.04.2023, dandosi atto per quanto concerne le spese che la regolazione delle spese riguarda solamente il rapporto tra le attrici e CP_1 e Controparte_3

Quali consigliere di amministrazione di CP_1

In rito

Darsi atto che le attrici aderiscono all'eccezione di compromesso formulata da [...] CP_1 e conseguentemente dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Verona, essendo competente l'arbitro unico da nominarsi ai sensi dell'articolo 29.1 dello statuto di CP_1 in relazione alla domanda di annullamento della delibera del consiglio di amministrazione del 17 aprile 2023; conseguentemente assegnarsi il termine per procedere alla riassunzione del processo dinnanzi all'arbitro designando.

Dichiararsi che la regolazione delle spese verrà effettuata dal nominando arbitro, ovvero, in via subordinata disporsi la compensazione delle stesse, dandosi comunque atto che la regolazione delle spese riguarda solamente il rapporto processuale tra le attrici e CP_1



Nel merito

Accertati tutti i fatti di cui alla narrativa del presente atto, dichiararsi che i consiglieri di amministrazione *Parte_5* *Parte_3* *Parte_4* [...] e *Parte_6* hanno agito in conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 2475 ter 1° e 2° comma c.c. e in violazione dello statuto in occasione dell'adozione della delibera del 17.04.2023 e della sottoscrizione del contratto d'affitto d'azienda con la *Controparte_4* *Pt_7* 18.04.2023, e conseguentemente annullare la delibera del C.d.A. della *CP_1* del 17.04.2023 in quanto assunta in conflitto di interesse e in violazione dello statuto.

B) Quali socie della *CP_1*

In rito

Respingersi l'eccezione di compromesso formulata dai convenuti

Accertato e dichiarato che il contratto d'affitto d'azienda stipulato con Baia dalla Sirene A.G. S.r.l.s. del 18.04.2024 è stato stipulato in conflitto d'interesse e/o con l'abuso del diritto e in violazione dello statuto, dichiarare sussistente la responsabilità in capo ai consiglieri di amministrazione convenuti *Parte_5* *Parte_3* *Parte_4* e *Parte_6* ex art. 2476 c.c. n. 3, nei confronti di *CP_1* per i danni derivanti dal contratto d'affitto d'azienda stipulato con *Controparte_4* del 18.04.2024.

Disporsi la revoca degli amministratori *Parte_5* *Parte_3* *Parte_4* e *Parte_6* per aver agito in conflitto di interessi, e violando lo statuto.

Ordinare la trascrizione nel Registro delle Imprese della revoca degli amministratori.

Condannare gli amministratori *Parte_5* *Parte_3* *Parte_4* [...] e *Parte_6* in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore di *CP_1* che trae titolo dall'adozione della delibera del 17.04.2023 del CDA illegittima perché adottata in violazione dello statuto e anche in conflitto d'interesse e/o con abuso del diritto e dalla sua esecuzione mediante stipula del contratto d'affitto d'azienda tra *CP_1* e *Controparte_4* del 18



aprile 2023, danno quantificato in euro 935.000,00 rapportato alla durata di 12 anni del contratto d'affitto, ovvero in quella somma maggiore o minore che risulterà accertata in corso di causa.

In ogni caso

Con vittoria di spese ed onorari di lite.

In via istruttoria

come da foglio di precisazione delle conclusioni

Per CP_1

In via preliminare di rito

Accertare e dichiarare la competenza, a norma dell'articolo 29 dello Statuto della società CP_1 del tribunale arbitrale e per l'effetto dichiararsi l'incompetenza del Tribunale adito.

In via preliminare di merito

Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione delle Signore Parte_1 e Parte_2 in ordine alla richiesta di annullamento ex art. 2475ter, comma 1, c.c., del contratto sottoscritto con la società Controparte_4 e per l'effetto dichiararsi l'inammissibilità della domanda formulata dalle attrici sub n. 2.

Nel merito, in via principale:

In accoglimento delle suesposte eccezioni e difese accertarsi e dichiararsi l'interesse di CP_1 alla conservazione del contratto di affitto d'azienda sottoscritto con la società Controparte_4 e la conseguente insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi e per l'effetto dichiararsi l'infondatezza della domanda formulata dalle attrici sub n. 1.

In ogni caso:

con vittoria di spese e competenze, inclusa IVA e C.P.A. e spese generali 15%.

Per Parte_3 **e** Parte_4



visto il provvedimento del 27 maggio 2024 di rimessione della causa al collegio con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.;

preso atto che parte attrice, a fronte delle eccezioni di parti convenute, in corso di giudizio:

ha aderito all'eccezione formulata anche dalla scrivente difesa di incompetenza del Tribunale adito a mente della clausola compromissoria di cui all'art. 29 dello Statuto di Baia con riferimento alla domanda di annullamento della delibera consiliare del 17 aprile 2023 che ha autorizzato l'affitto di azienda;

ha rinunciato alla domanda di annullamento del contratto di affitto, rispetto alla quale gli odierni esponenti hanno comunque eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva;

ha chiarito di non svolgere l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ai sensi dell'art. 2476, comma 7, c.c.;

tanto premesso, richiamate tutte le eccezioni, domande e deduzioni svolte in comparsa di costituzione e risposta e nelle successive memorie ex art. 171-ter c.p.c. depositate, e disattesa e rigettata ogni contraria domanda, istanza ed eccezione di parte avversa, si precisano le seguenti conclusioni

In via pregiudiziale: dichiarare l'incompetenza del giudice adito a motivo della sussistenza della clausola compromissoria di cui all'art. 29 dello statuto di Baia S.r.l. in relazione a tutte le domande formulate nel proprio atto di citazione dalle sigg.re *Parte_1* e *Parte_2*

Nel merito: respingersi, per tutti i motivi esposti negli atti difensivi depositati, le domande formulate nel proprio atto di citazione dalle sigg.re *Parte_1* e *Parte_2* nei confronti dei sigg. *Parte_3* e *Parte_4* in quanto infondate in fatto e in diritto.

In subordine: nella denegata ipotesi di condanna dei sigg. *Parte_3* e *Parte_4* accertare il diritto di quest'ultimi di essere tenuti indenni da *CP_2* in base alla polizza, con conseguente condanna della compagnia, nel limite del massimale, a pagare direttamente agli aventi diritto quanto verrà loro



riconosciuto in corso di causa, o in subordine, a corrispondere ai sigg. [...]]

Parte_3 e Parte_4 le somme che gli stessi fossero eventualmente condannati a pagare agli aventi diritto.

In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario 15% spese generali.

Per Parte_5 _ Parte_6

In via preliminare di rito:

Accertare e dichiarare la competenza, ai sensi dell'articolo 29 dello Statuto della società CP_1 del Tribunale arbitrale e per l'effetto dichiararsi l'incompetenza del Tribunale adito.

In via preliminare di merito:

Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione delle Signore Parte_1 e Parte_2 in ordine alla richiesta di annullamento ex art. 2475ter, comma 1, c.c., del contratto sottoscritto con la società Controparte_4 e per l'effetto dichiararsi l'inammissibilità della domanda formulata dalle attrici sub n. 2).

Nel merito:

Rigettarsi le domande attoree in quanto infondate sia in fatto che in diritto.

In via subordinata

Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condannare il terzo chiamato CP_2 con sede legale in Milano, Piazza 3 Torri n. 3, codice fiscale e partita iva: P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore a manlevare e tenere indenni i convenuti Parte_5 e Parte_6 ai sensi della polizza, per quanto fossero eventualmente tenuti a pagare in relazione ai fatti per i quali è controversia.

In ogni caso: con vittoria di spese e competenze, inclusa IVA e C.P.A. e spese generali 15%.

Per CP_1 **con il curatore speciale**



Il Curatore speciale di **CP_1** visto il provvedimento del Tribunale di Venezia di rimessione della causa al Collegio del 27 maggio 2024, anche ai sensi dell'art. 189 cod. proc. civ., ribadisce le proprie conclusioni e considerazioni, concludendo (pur rimettendosi alla prudente valutazione del Tribunale e con ogni migliore riserva anche in esito all'istruttoria) nel senso di ritenere allo stato non fondate le domande attoree.

Anche con riferimento alla questione dell'incompetenza di codesto Ill.mo Giudice, il Curatore speciale si richiama a quanto sostenuto nella propria prima memoria ex art. 171 *ter* cod. proc. civ., osservando che la promossa azione di responsabilità parrebbe esulare dal compromesso.

Infine, lo scrivente, fermo l'onere probatorio gravante sulle parti in causa, insiste affinché il Tribunale voglia disporre Consulenza Tecnica, a mezzo esperto contabile, per valutare la conformità e la congruità dei canoni del contratto d'affitto d'azienda concluso il 18 aprile 2023, con atto del Notaio dott. **Persona_1** (Rep. 15721 e Racc. 9314), iscritto presso il Registro Imprese il 20 aprile 2023 e Registrato in Verona il 28 aprile 2023.

Per **CP_2**

in via principale

respingere le domande attoree, perché infondate in fatto ed in diritto, nonché sfornite di prova e, conseguentemente, rigettare la domanda di manleva svolta dai Sig.ri **Parte_3** **Parte_4** **Parte_5** e

Parte_6 nei confronti di **CP_2** in base alla Polizza, per i motivi indicati in atti;

in via subordinata

nella non creduta ipotesi di condanna dei Sig.ri **Parte_3**

Parte_4 **Parte_5** e **Parte_6** accertare e dichiarare la non operatività della copertura assicurativa di cui alla Polizza per una o più delle ragioni esposte in atti e, conseguentemente, rigettare la domanda di manleva svolta



dai Sig.ri Parte_3 Parte_4 Parte_5 e Parte_6 nei confronti di CP_2 ;

in via di ulteriore subordine

nella non creduta ipotesi in cui il Tribunale dovesse accertare un qualsivoglia obbligo indennitario in capo ad CP_2 , determinare gli obblighi indennitari entro il limite di indennizzo applicabile di Euro 500.000,00 per sinistro e per periodo di Assicurazione, a condizione che:

☐ il predetto limite di indennizzo non sia stato già eroso, in tutto o in parte, a seguito del pagamento di indennizzi per effetto di altre richieste di risarcimento ricadenti nella stessa annualità di copertura, e che

☐ non vengano accertati obblighi di indennizzo in favore dei Sig.ri [...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 e Parte_6

sulla base di altre polizze a copertura del medesimo rischio; in tale ultimo caso la garanzia, ai sensi dell'Art. 3 ("*Altre assicurazioni*") della Sezione 1 ("*Norme Comuni a tutte le Sezioni*") di Polizza, opererà "*per la parte eccedente*", ovvero ad integrazione e dopo esaurimento dei massimali di dette altre coperture.

In ogni caso

con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre accessori di legge, ivi incluso il rimborso delle spese generali nella misura del 15%.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte_1 e Parte_2 socie titolari di una quota di partecipazione rispettivamente del 16,26% e del 9,84% del capitale sociale di CP_1 nonché membri del consiglio di amministrazione della società, hanno convenuto in giudizio, nella loro qualità sia di consigliere che di socie di CP_1 la società

CP_1 Controparte_4 Parte_4 Parte_3 Parte_5 e Parte_6 chiedendo, previa nomina di un curatore speciale per CP_1 che venisse disposto l'annullamento della delibera del consiglio di amministrazione di CP_1 del 17/4/2023 e per l'effetto annullato il contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato tra CP_1 e Controparte_3



CP. Le attrici agivano inoltre affinché venisse accertata la responsabilità degli amministratori di CP_1 di cui chiedevano altresì la revoca e la condanna al risarcimento dei danni in favore di CP_1 in ragione dell'avvenuta sottoscrizione del contratto di affitto di azienda con la società Controparte_4 quantificati nella somma di € 315.498 ovvero nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia.

A fondamento della domanda le attrici allegavano che all'esito di consultazione scritta ai sensi dell'art. 20 dello Statuto di CP_1 veniva assunta in data 17/4/2023, con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori, la delibera con cui veniva approvata la proposta del contratto di affitto di azienda a Parte_4 o a società dalla medesima costituita, in esecuzione della quale il successivo 18/4/2023 il Presidente del Consiglio di Amministrazione di CP_1 Parte_5 concludeva il detto contratto di affitto di azienda con la società Controparte_4. Ducevano che la delibera fosse stata assunta con il voto favorevole degli amministratori in conflitto di interessi, poiché volta a perseguire gli interessi propri degli amministratori, in contrasto con l'interesse sociale di CP_1 potendosi detto conflitto desumere:

- dall'iter che aveva seguito il procedimento di approvazione della delibera, che era stata preceduta: (i) dalla convocazione del cda in data 3/3/2023 e in data 9/3/2023, quest'ultimo conclusosi con l'approvazione della bozza del contratto di affitto d'azienda a maggioranza degli amministratori, nonostante alla convocazione non fosse stata allegata documentazione che consentisse di poter valutare quanto posto all'ordine del giorno; (ii) dalla convocazione dell'assemblea dei soci in data 11/3/2023 alla quale veniva allegata una bozza del contratto di affitto di azienda gravemente carente e alla quale le attrici non si presentavano giustificando l'assenza per carenza di informazioni; (iii) da una successiva convocazione per il 28/3/2023 alla quale ugualmente le attrici non si presentavano per non essere state colmate le lacune dalle stesse in precedenza evidenziate;
- dalla sussistenza di un rapporto di parentela tra le socie dell'affittuaria, Pt_8 [...] e Parte_4 titolari rispettivamente di una quota di



partecipazione del 51% e del 49% in *Controparte_4* e gli amministratori di *CP_1* essendo *Parte_8* figlia di *Parte_5* (Presidente del Cda di *CP_1* e di *Parte_6* (amministratrice delegata di *CP_1* ed essendo *Parte_4* figlia di *Parte_3* (Vice Presidente del Cda di *CP_1* [... ;

- dalla non convenienza per la società del contratto di affitto di azienda proposto ed approvato rispetto alla gestione diretta dell'azienda, tenuto conto del risultato di gestione realizzato nel 2022 e per essere il canone di affitto non sufficiente nemmeno a coprire i costi fissi di *CP_1*

-dal danno potenziale derivante alla società da detto contratto, tenuto conto che la società affittuaria era una società neocostituita, che in contratto non veniva prevista alcuna garanzia in favore della concedente e della durata potenziale di 12 anni del contratto, senza la previsione della facoltà di recesso per l'affittante.

A riprova del fatto che l'intera operazione fosse stata preordinata dagli amministratori e del conflitto di interessi le attrici deducevano inoltre che il contratto di affitto di azienda veniva sottoscritto, peraltro con una serie di modifiche apportate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in data 18/4/2023, prima ancora che spirasse il termine del 21/4/2023, indicato nella delibera consigliare, per l'espressione del voto e prima ancora di ricevere il voto contrario delle attrici medesime ed allegavano altresì che nel settembre 2020 *Parte_8* aveva inviato a *CP_1* una offerta di gran lunga migliore rispetto al contratto impugnato, che tuttavia all'epoca *Parte_5* aveva ritenuto non conveniente.

Le attrici allegavano la rilevanza della condotta dei convenuti anche sotto il profilo dell'abuso di maggioranza, attesa la coincidenza in capo ai medesimi soggetti della veste di soci di maggioranza e di consiglieri di amministrazione nonché di soci della affittuaria.

Deducevano inoltre la responsabilità degli amministratori ex art. 2476 comma 3 cc, di cui chiedevano altresì la revoca, per aver costoro, attraverso la società neocostituita, nonché affittuaria dell'unica azienda di Baia srl, privato la società



stessa della sua attività redditizia, per il perseguimento di interessi propri ed abusando anche della loro posizione di soci di maggioranza.

Con decreto del 22/8/2023, osservato che le attrici in qualità di socie di Baia srl, tra le altre domande, avevano esercitato l'azione sociale di responsabilità ex art. 2476 cc nei confronti di *Parte_5* Presidente del CdA di *CP_1* e suo legale rappresentante, di *Parte_6* amministratrice delegata, nonché nei confronti di *Parte_3* ed *Parte_4* consiglieri di amministrazione, facendo richiesta di risarcimento danni in favore della società amministrata, nonché richiesta di revoca dei medesimi dalla carica e ritenuti sussistenti i presupposti di cui agli artt. 78 e ss cc veniva nominato il curatore speciale di *CP_1* nella persona dell'avv. Giuliano Pavan.

Si costituivano in giudizio sia *Parte_5* e *Parte_6*, sia *Parte_3* [...] e *Parte_4* questi ultimi chiedendo di esser autorizzati a chiamare in causa *CP_2* eccependo in via preliminare l'incompetenza del Tribunale adito in favore dell'arbitro unico ai sensi dell'art. 29 dello Statuto di *CP_1* [...] e il difetto di legittimazione attiva delle attrici rispetto alla domanda di annullamento del contratto di affitto di azienda ai sensi dell'art. 2475 ter co 1 cc. Nel merito i convenuti chiedevano il rigetto delle domande attoree, contestando la sussistenza del conflitto di interessi e dell'abuso di maggioranza, rappresentando che l'affitto dell'azienda di titolarità di *CP_1* a società riconducibili ai soci era sempre stata la prassi di gestione che aveva caratterizzato la società; che nel marzo 2016 le stesse attrici, rispettivamente in qualità di presidente del consiglio di amministrazione la *Parte_1* e di consigliera la *Pt_5* avevano approvato una deliberazione sociale con cui era stato stipulato un contratto di affitto dell'azienda di Baia srl con società neocostituita a limitato capitale sociale riconducibile ai figli delle stesse, delibera che era stata impugnata da *Pt_3* ed *Parte_4* in sede arbitrale, il cui giudizio si era concluso con il lodo reso il 25/03/2017, con cui era stata accertata l'insussistenza del conflitto di interessi e dell'abuso di maggioranza e con cui in particolare era stato osservato che la gestione familiare aveva rappresentato il tratto caratterizzante della gestione sociale da almeno



trent'anni. Contestavano inoltre che vi fosse stata in passato una gestione diretta dell'azienda da parte della società ed affermavano che l'attuale governance si fosse dovuta attivare celermente per far fronte al depauperamento dell'azienda verificatosi sotto la gestione delle attrici, attraverso la stipulazione del contratto d'affitto d'azienda oggetto del presente giudizio, che veniva adottato con consultazione scritta del testo finale attesa la decisione delle stesse attrici di non partecipare alle assemblee e ai consigli di amministrazione e il cui canone di affitto era stato stimato congruo con apposita perizia. Contestavano quindi la sussistenza dei presupposti di configurabilità del conflitto di interessi e dell'abuso di maggioranza. Contestavano la fondatezza dell'azione di responsabilità deducendo il difetto di allegazione e di prova del danno e contestavano infine la mancata prova del danno asseritamente subito dalle socie.

Si costituiva inoltre CP_1 svolgendo in via preliminare l'eccezione di compromesso ed affermando la propria perdurante legittimazione a contraddire sulle domande diverse da quelle relative alla responsabilità degli amministratori, che contestava nel merito.

Si costituiva inoltre CP_1 in persona del nominato curatore speciale.

Autorizzata la chiamata in causa di CP_2 e nella contumacia di CP_4 [...], le parti depositavano le memorie di cui all'art. 171 ter cpc.

Con la prima memoria parte attrice aderiva all'eccezione di incompetenza del Tribunale adito in favore della competenza arbitrale rispetto alla domanda di annullamento della delibera consiliare del 17/3/2023; rinunciava alla domanda di annullamento del contratto di affitto di azienda ex art. 2475 ter, comma 1, c.c. e dichiarava di svolgere l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ai sensi dell'art. 2476, comma 3 c.c.

Parti convenute hanno insistito nell'eccezione di difetto di competenza del Tribunale adito, anche in relazione all'azione sociale di responsabilità degli amministratori e la causa è stata posta in decisione sulle questioni preliminari.

Per effetto dell'adesione di parte attrice all'eccezione di compromesso formulata da



CP_1 in relazione alla domanda di annullamento della delibera del consiglio di amministrazione del 17 aprile 2023, stante la competenza dell'arbitro unico ai sensi dell'articolo 29.1 dello statuto di **CP_1** si ha cessazione del conflitto su tale domanda.

Quanto alla domanda di annullamento del contratto, le attrici la hanno abbandonata. Trattandosi di rinuncia ad una fra molteplici domande non vi sono, comunque, i presupposti per una pronuncia di estinzione.

Il restante contenzioso verte pertanto sull'azione sociale di responsabilità esercitata dalle attrici ex art. 2476 co 3 cc nei confronti degli amministratori convenuti e sulla relativa domanda risarcitoria e di revoca dei medesimi dalla carica.

E' sorta questione tra le parti in ordine alla applicabilità o meno della clausola compromissoria di cui all'art. 29 dello Statuto di **CP_1** anche all'azione ex art. 2476 co 3 cc. svolta dalle attrici in qualità di socie di **CP_1**

E' stato, in particolare, obiettato che nella fattispecie l'azione di responsabilità verrebbe svolta dal socio, in proprio, nei confronti degli amministratori e non dalla società, e che conseguentemente la clausola compromissoria non dovrebbe operare, non esistendo una controversia tra società e amministratori, né trattandosi di controversia tra soci e società.

Ritiene, tuttavia, il Collegio che non sussista la competenza del Tribunale adito non solo rispetto all'impugnativa di delibera (per la quale parte attrice ha aderito all'eccezione di compromesso), ma anche rispetto alla domanda esercitata dalle socie ai sensi dell'art. 2476 co 3 cc, posto che detta domanda rientra tra le controversie tra società ed amministratori, rispetto alle quali l'art. 29 dello Statuto di Baia srl afferma la competenza arbitrale.

La clausola statutaria dispone, infatti, che *“qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero **tra i soci e la società, nonché tra società da una parte, amministratori, rappresentanti, liquidatori e organo di controllo dall'altra, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro unico nominato dal presidente dell'ordine degli***



avvocati di cui la società ha sede, il quale dovrà provvedere alla nomina nei termini di legge su richiesta fatta dalla parte più diligente”; il medesimo articolo prevede inoltre che “l'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando, ai fini della propria competenza e del procedimento, le norme inderogabili del codice di procedura civile e delle leggi speciali in materia”, determinando inoltre “la ripartizione delle spese dell'arbitro fra le parti”.

Preliminarmente va osservato che la controversia relativa all'azione sociale di responsabilità è compromettibile in arbitri, *“in quanto concernente diritti patrimoniali disponibili all'interno di un rapporto di natura contrattuale”*, come si desume dal fatto che detta azione possa costituire oggetto di rinuncia e transazione ex art. 2393 cc e 2476 co 5 cc (ex multis Cass. 11358/2007).

In secondo luogo si osserva che, se è pur vero che l'art. 2476, comma 3, c.c. riconosce al socio una legittimazione individuale alla proposizione dell'azione sociale di responsabilità, si tratta, tuttavia, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, di una legittimazione straordinaria riconducibile alla figura della sostituzione processuale contemplata dall'art. 81 c.p.c. (in tema: Cass. 26 maggio 2016, n. 10936, in motivazione; sulla qualità di sostituto processuale del socio, cfr. pure Cass. 31 maggio 2016, n. 11264), che ha natura derivativa rispetto a quella della società (che a sua volta è legittimata a promuovere l'azione ancorché ciò non sia normativamente previsto), come è confermato dalle disposizioni in merito al diritto dei soci che agiscono al rimborso delle spese di lite (art. 2476, quarto comma, cod. civ.) e da quelle concernenti la riserva alla società del potere di rinunciare o di transigere l'azione (art. 2476, quinto comma, cod. civ.), nonché in generale dalla considerazione che, in ogni caso, del risultato dell'azione - proposta dal socio quale sostituto processuale della società — si giova esclusivamente il patrimonio sociale (Cass., 31/05/2016, n. 11264).

Tanto che, ove venga esercitata l'azione individuale da parte del socio di s.r.l., sussiste litisconsorzio necessario con la società medesima, posto che l'eventuale condanna dell'amministratore refluisce unicamente nel patrimonio sociale, e



potendo solo la società (non il socio) rinunciare all'azione e transigerla (Cass. 34529/2019; Cass., 04/07/2018, n. 17493; Cass., 26/05/2016, n. 10936).

In ragione di ciò, ancorché l'azione venga esercitata individualmente dal socio di s.r.l., quella che viene in rilievo, sotto il profilo sostanziale, è una controversia tra società ed amministratori, che legittima l'applicazione della clausola compromissoria.

In terzo ed ultimo luogo, va osservato che l'applicazione della clausola compromissoria in oggetto all'azione sociale di responsabilità esercitata dal socio trova piena giustificazione anche alla luce dell'art. 808 quater cpc ai sensi del quale *“Nel dubbio, la convenzione di arbitrato si interpreta nel senso che competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione di riferisce”*. Ed infatti, avendo la clausola statutaria ad oggetto *“qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, nonché tra società da una parte, amministratori, rappresentanti, liquidatori e organo di controllo dall'altra, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale”* nel suo ambito di applicazione va ascritta anche l'azione sociale di responsabilità, che trova la propria ragione nel contratto sociale cui detta clausola si riferisce.

Avendo aderito all'eccezione di compromesso formulata da CP_1 in relazione alla domanda di annullamento della delibera del consiglio di amministrazione del 17 aprile 2023 parte attrice ha chiesto che la regolazione delle spese di lite venga effettuata dal nominando arbitro, ovvero, in via subordinata la compensazione delle stesse, dandosi comunque atto che la regolazione delle spese riguarda solamente il rapporto processuale tra le attrici e CP_1

Le parti convenute hanno insistito per la condanna di parte attrice alle spese anche rispetto alla domanda di annullamento del contratto di affitto di azienda rinunciata. In verità, la regolazione delle spese per il giudizio svoltosi avanti il giudice ordinario spetta al giudice medesimo secondo la regola generale dell'art. 91 comma 1 c.p.c.

Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza per l'intero, non rilevando



l'adesione di parte attrice all'eccezione di compromesso (non assimilabile all'adesione all'eccezione di incompetenza regolata dall'art. 38 comma 2 c.p.c. riguardante, in ogni caso, solo il rapporto fra organi della giurisdizione ordinaria) ai fini della compensazione delle spese e attesa la natura decisoria del presente provvedimento. Ai fini della liquidazione si tiene conto del valore indeterminabile, della complessità media della controversia e della limitata attività istruttoria, con l'aumento per la difesa di più convenuti, quanto a *Pt_6* e *Pt_5* e a *Parte_3* [...] ed *Parte_4* . Le spese di lite tra questi ultimi e la terza chiamata compagnia di assicurazioni sono compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) dichiara l'incompetenza del Tribunale adito a favore dell'arbitro ai sensi dell'art. 29 dello Statuto di Baia s.r.l. sulle domande di impugnazione di delibera del consiglio di amministrazione di Baia *CP_* del 17 aprile 2023 e di responsabilità e revoca degli amministratori;
- 2) condanna le attrici a rimborsare le spese di lite in favore di *CP_1* che liquida in € 8.000,00 per compensi, oltre rimb.forf.15%, cpa e iva;
- 3) condanna le attrici a rimborsare le spese di lite in favore di *Parte_5* e *Parte_6* che liquida in € 9.000,00 per compensi, oltre rimb.forf.15%, cpa e iva;
- 4) condanna le attrici a rimborsare le spese di lite in favore di *Parte_3* e *Parte_4* che liquida in € 9.000,00 per compensi, oltre rimb.forf.15%, cpa e iva;
- 5) compensa le spese di lite tra *Parte_3* e *Parte_4* e *CP_2*
[...]

Venezia, 02/04/2025

Il Giudice est.

dott. Maddalena Bassi

Il Presidente

dott. Lina Tosi